



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 14/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2013, n. 1756

Comune di Canosa di Puglia (BT). Variante al PRG per la destinazione a parco della zona D3-D4 in Contrada Tufarelle. Presa d'atto Conferenza di Servizi e conferma Deliberazione G.R. n. 935/2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Canosa di Puglia (BT) con Delibera di C.C. n. 58 del 09.10.2006 e successivamente con Delibera C.C. n. 2 del 12/01/2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R., la variante al PRG vigente riguardante la modifica delle zone omogenee D3 e D4.

La variante proposta consiste nel cambio di destinazione urbanistica di una parte di territorio del Comune di Canosa in contrada Tufarelle già tipizzata come Zona “D3” e “D4” ad “Area Parco territoriale (verde di rimboschimento)”.

In sede di istruttoria tecnica preordinata alla successiva valutazione da parte del Comitato Urbanistico Regionale e della Giunta Regionale, con propria relazione n.5 del 19.03.2009, il Servizio Urbanistico Regionale è pervenuto alle seguenti conclusioni:

“Nel merito della variante proposta, considerato l'elevato valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità, si ritiene di condividere la variante urbanistica proposta consistente nella nuova destinazione urbanistica dell'area denominata “Tufarelle”, in quanto tendente alla valorizzazione, al recupero e conseguente tutela di un ambito territoriale di pregio ambientale.

In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del “Parco” quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali ed impianto di trattamento acque reflue, si ritiene che all'art. 88 delle N.T.A. sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

“Il Parco Territoriale di “Tufarelle” comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del “Parco”, e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico”.

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n. 05 del 19.03.2009 del S.U.R., sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che, nell'adunanza del 19/03/2009 con parere n. 08 del 19.03.2009, si è così espresso:

**“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/80, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n. 05 del 19/03/09, in toto fatta propria.”

In relazione a quanto innanzi, la Giunta Regionale con deliberazione n. 935 del 4 giugno 2009 ha approvato ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/1980 la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle del Comune di CANOSA di PUGLIA, di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 58/2006 e n. 2/2007, con le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 08 del 19/03/2009.

Contestualmente, rilevato che la variante interessa aree soggette a tutela dal PUTT/P, ricomprese in ATE rispettivamente di tipo C e D nonché in aree annesse ad emergenze del sistema geo- morfo- idrogeologico, la Giunta Regionale ha rilasciato parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di base in relazione agli ambiti territoriali distinti presenti sulle aree in questione.

Successivamente gli atti in questione sono stati trasmessi dal Servizio Urbanistica all'Amministrazione comunale con nota prot.6679/2 del 19 giugno 2009.

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Canosa di Puglia con Delibera di C.C. n.36 del 30/07/2009 ha approvato definitivamente la variante in questione.

Con nota prot.n.23438 del 07/09/2010 il Comune di Canosa di Puglia ha chiesto l'indizione di una Conferenza di Servizi nei termini di seguito testualmente riportati: “PREMESSO che:

- Il Comune di Canosa di Puglia è dotato di PRG approvato con DGR n. 118/2005;
- con deliberazione n. 58 del 09.10.2006 il C.C. ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 56/1980, per la zona omogenea così come identificata nel vigente PRG come «D3 e D4», una variante allo strumento urbanistico con le seguenti precisazioni:

1. “Omissis.....”;

2. ASSEGNARE, fatte salve le attività esistenti, alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone “D3” e “D4” la nuova destinazione urbanistica “Parco territoriale (verde di rimboschimento)”;

3. ASSOGGETTARE, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17 - comma 3 lettera m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente PRG come zone “D3” e “D4” a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

4. SPECIFICARE che per le aree nelle quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di bonifica ambientale di cui alle leggi regionali n. 15 e 37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

- con deliberazione n. 2 del 12.01.2007 il C.C. ha approvato la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58 del 09.10.2006;

- con deliberazione n. 935 del 04.06.2010 la G.R. ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 la variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita “..... omissis ..... si ritiene che l'art. 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

“Il Parco Territoriale di “Tufarelle” comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del “Parco” e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico”.

- con deliberazione n. 36 del 30.07.2009, il C.C. ha approvato definitivamente la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che la lettura del nuovo capoverso dell'art. 88 delle NTA, così come riformulato dalla prescrizione regionale e accolto dal Consiglio comunale, nella parte in cui dispone che "Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale, paesaggistico" è in contrasto con la volontà più volte espressa dal Consiglio comunale che nei richiamati deliberati (n. 58/2006 e n. 2/2007) per i quali la variante urbanistica deve applicarsi esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4», fatte salve le attività esistenti così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) per le quali continuano a vivere le NTA della ex «Zona D3 e D4»,

## SI CHIEDE

indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale venga definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. Dalla «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale."

In proposito, con nota prot.14146 dell'11/10/2010 l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio ha convocato la Conferenza di Servizi che si è svolta in data 13/10/2010 e 02/11/2010, i cui verbali vengono di seguito integralmente trascritti:

Verbale del 13/10/2010

"L'anno duemiladieci il giorno 13 ottobre alle ore 9,30 (13,10,2010), a seguito di specifica richiesta del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 23438 del 07.09.2010, giusta convocazione dell'Assessore alla Qualità del territorio con nota prot. n. 14146 del 11.10.2010, presso la sede dello stesso assessorato Regionale si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea "D3-D4". Sono presenti:

....."omissis".....

La convocazione della Conferenza è stata richiesta dall'Amministrazione comunale nei termini di seguito testualmente riportati:

"Il Comune di Canosa di Puglia è dotato di PRG approvato con DGR n. 118/2005; con deliberazione n. 58 del 09.10.2006 il C.C. ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 56/1980, per la zona omogenea così come identificata nel vigente PRG come «D3 e D4», una variante allo strumento urbanistico con le seguenti precisazioni:

1. "Omissis.....";
2. ASSEGNARE, fatte salve le attività esistenti, alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" la nuova destinazione urbanistica "Parco territoriale (verde di rimboschimento)";
3. ASSOGGETTARE, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17 - comma 3 lettera m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
4. SPECIFICARE che per le aree nelle quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in

attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di bonifica ambientale di cui alle leggi regionali n. 15 e 37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

con deliberazione n. 2 del 12.01.2007 il C.C. ha approvato la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58 del 09.10.2006; con deliberazione n. 935 del 04.06.2010 la G.R. ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 la variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita "..... omissis ..... si ritiene che l'art. 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dimesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico".

con deliberazione n. 36 del 30.07.2009, il C.C. ha approvato definitivamente la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che la lettura del nuovo capoverso dell'art. 88 delle NTA, così come riformulato dalla prescrizione regionale e accolto dal Consiglio comunale, nella parte in cui dispone che "Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale, paesaggistico" è in contrasto con la volontà più volte espressa dal Consiglio comunale che nei richiamati deliberati (n. 58/2006 e n. 2/2007) per i quali la variante urbanistica deve applicarsi esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4», fatte salve le attività esistenti così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) per le quali continuano a vivere le NTA della ex «Zona D3 e D4»,

## SI CHIEDE

indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale venga definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. Dalla «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale."

Preliminarmente il Sindaco illustra la problematica in argomento, relativa sia agli aspetti urbanistici di carattere generale, sia agli aspetti di natura edilizia, questi ultimi riferiti alla presenza di impianti produttivi in attività, nonché agli aspetti paesaggistici.

L'Assessore Regionale rappresenta che l'odierna conferenza di servizi mira a chiarire i contenuti della prescrizione introdotta negli atti comunali in sede di approvazione della variante al PRG della Zona Omogenea «D3 - D4» che come riportato nella deliberazione di G.R. n.935 del 4 giugno 2009 riguarda espressamente la seguente fattispecie:"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività

dimesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del “Parco” e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale-paesaggistico”.

Precisa infine l’Assessore Regionale che in sede di conferenza di servizi non è possibile introdurre elementi innovativi rispetto a quanto determinato in merito alla variante in questione sia negli atti comunali che in quelli regionali.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle considerazioni prospettate dal Sindaco e dall’Assessore Regionale, la conferenza determina di aggiornare i propri lavori alla data del 2 novembre 2010 alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Canosa di Puglia, al fine di consentire all’U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti all’adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi.

Alle ore 12,00 si concludono i lavori dell’odierna conferenza di servizi “.

Verbale del 2/11/2010

L’anno duemiladieci il giorno 2 novembre alle ore 13.00 (02.11.2010) a seguito di aggiornamento determinatosi in sede della precedente riunione del 13 ottobre u.s. presso la sede del Comune di Canosa, alla via Giovanni Falcone n. 134 si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea “D3-D4”. Sono presenti:

.....”omissis”.....

Introduce i lavori il Sindaco che ricorda che l’odierno aggiornamento dei lavori della Conferenza di servizi è stato richiesto dall’Amministrazione comunale al fine di consentire all’U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti all’adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi. Ancora lo stesso Sindaco fa rilevare che con la deliberazione n. 935/2009 la Giunta Regionale ha approvato la variante in questione con l’introduzione negli atti di prescrizioni relative alla riformulazione parziale dell’art. 88 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che di fatto hanno modificato la volontà espressa dal Consiglio comunale con l’atto consiliare n. 2 del 12 gennaio 2007.

A tal proposito evidenzia che, a norma dell’art. 16 della L.R. 56/1980, per detta modifica occorreva richiedere esplicitamente con il suddetto atto n. 935/2009 da parte della Giunta Regionale apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni al Consiglio Comunale di Canosa e ciò al fine di pervenire alla formazione della variante urbanistica in parola nel pieno rispetto del procedimento delineato dallo stesso art. 16 della L.R. 56/80, non rilevando tuttavia, per quanto innanzi, le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Canosa, con la deliberazione n. 36/2009, al di fuori del modulo procedimentale previsto dalla richiamata legge regionale.

Di conseguenza il Sindaco ritiene di richiedere alla Regione di voler rettificare la deliberazione di G.R. n.935/2009 in relazione a quanto innanzi prospettato.

Nel contempo ricorda l’oggetto della richiesta di conferenza di servizi tesa a confermare la volontà del consiglio Comunale espressa con la deliberazione n. 2/2007 laddove vengono fatte salve le attività esistenti alla data di adozione della variante in questione.

Conseguentemente ritiene lo stesso Sindaco di richiedere alla Regione, in sede di rettifica della deliberazione n.935/2009, di voler altresì precisare la portata della prescrizione regionale (“Il Parco Territoriale di “Tufarelle” comprende un’area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l’agro di Minervino Murge. All’interno dell’area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del “Parco” e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale-

paesaggistico).

Chiede il Sindaco che sia definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma “la nuova destinazione urbanistica a “Parco territoriale” fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. della «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale.

L'Assessore Barbanente ritiene in primis di condividere la richiesta del Sindaco per quanto attiene la rettifica della deliberazione di G.R. n. 935/2009 al fine di allineare la stessa delibera al modulo procedimentale previsto dalla L.R. 56/80 ovvero richiedendo al Consiglio Comunale di Canosa apposito provvedimento di recepimento e/o controdeduzioni alle modifiche introdotte nella variante in questione con la delibera G.R. n. 935/2009.

In ordine ai contenuti della variante l'Assessore Barbanente precisa che la stessa è riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma “la nuova destinazione urbanistica a “Parco territoriale” fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5).

Per quanto riguarda la portata delle prescrizioni regionali attinenti la modifica dell'art. 88 delle NTA l'Assessore Barbanente precisa che la stessa prescrizione mira a tutelare le finalità della variante salvaguardando altresì le attività produttive esistenti nelle aree come individuate negli elaborati della variante alla data di adozione della variante stessa, non consentendo ampliamenti delle stesse attività nelle aree individuate a Parco Territoriale negli elaborati della variante. Alle ore 16.30 si concludono i lavori dell'odierna conferenza di servizi”.

Successivamente il Sindaco di Canosa di Puglia, con nota prot.21652 del 7/08/2012, ha rappresentato quanto segue:

“Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 935/2009, la Regione Puglia ha approvato la c. d. “Variante Tufarelle adottata ed approvata con deliberazioni consiliari comunali n. 58 del 9.10.2006 e n.2 del 12.01.2007, ai sensi dell'art 16 della LR. N.56/1980;

- di seguito il Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 30.07.2009 ha integralmente recepito ed approvato la “Variante Tufarelle “ in base a quanto disposto/richiesto dalla D.G.R. n. 935/2009.

Parallelamente:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.934/2009, la Regione Puglia ha approvato la “Variante del PRG di adeguamento al PUTT/p “ (cd. Secondi Adempimenti Putt/p), adottata ed approvata dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 71 del 29.12.2006 e n.25 del 24.04.2007;

- con deliberazione n.37 del 30.07.2009, il Consiglio comunale ha approvato i “Secondi Adempimenti PUTT/p”.

Ciò premesso, al fine di dare definizione alla Conferenza di Servizi di cui alle riunioni tenutesi il 13.10.2010 ed il 02.11.2010, si chiede di fissare un incontro conclusivo, per poter dare univoche direttive al corredatore del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia.”

In data 20/12/2012 si è tenuta presso gli uffici del Servizio Urbanistica Regionale la richiesta Conferenza di Servizi con gli esiti di cui al verbale qui di seguito integralmente trascritti:

Verbale del 20/12/2012:

“L’anno duemiladodici il giorno 20 dicembre alle ore 9.30 a seguito di rinvio dell’aggiornamento della Conferenza di Servizi conclusiva richiesta dal Sindaco di Canosa di Puglia con nota prot. n.21652 del 7/08/2012 e rinviata con nota prot.n.8722 del 04/09/2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è tenuta la suddetta riunione al fine di dare definizione alle Conferenze di Servizi di cui alle riunioni del 13/10/2010 e 02/11/2010, relative alla variante al PRG delle zone D3- D4 in Contrada Tufarelle.

Sono presenti:

- l’Assessore Regionale prof.ssa Angela Barbanente
- il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, dott. Ernesto La Salvia
- il Vice Sindaco, Assessore all’Urbanistica del Comune di Canosa, dott. Pietro Basile
- l’ing. Nicola Giordano - Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia
- l’ing. Sabino Germinario - Dirigente del Settore Urbanistica del Comune del Comune di Canosa di Puglia
- l’arch. Maria Macina - Funzionario del Servizio Urbanistica della Regione Puglia
- l’arch. Costanza Sorrenti - Funzionario del Settore Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia.

Con la predetta nota prot.n.21652 del 7.08.2012, il Sindaco di Canosa di Puglia ha rappresentato quanto segue:

“Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 935/2009, la Regione Puglia ha approvato la c. d. “Variante Tufarelle adottata ed approvata con deliberazioni consiliari comunali n. 58 del 9.10.2006 e n.2 del 12.01.2007, ai sensi dell’art 16 della LR. N.56/1980;
- di seguito il Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 30.07.2009 ha integralmente recepito ed approvato la “Variante Tufarelle “ in base a quanto disposto/richiesto dalla D.G.R. n. 935/2009.

Parallelamente:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.934/2009, la Regione Puglia ha approvato la “Variante del PRG di adeguamento al PUTT/p “ (cd. Secondi Adempimenti Putt/p), adottata ed approvata dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 71 del 29.12.2006 e n.25 del 24.04.2007;
- con deliberazione n.37 del 30.07.2009, il Consiglio comunale ha approvato i “Secondi Adempimenti PUTT/p”.

Ciò premesso, al fine di dare definizione alla Conferenza di Servizi di cui alle riunioni tenutesi il 13.10.2010 ed il 02.11.2010, si chiede di fissare un incontro conclusivo, per poter dare univoche direttive al corredatore del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia.”

Ai fini di una più completa comprensione della vicenda l’ing. Giordano ritiene di dover preliminarmente richiamare i contenuti dei verbali del 13/10/2010 e del 2/11/2010 qui di seguito trascritti:

Verbale del 13/10/2010

“L’anno duemiladieci il giorno 13 ottobre alle ore 9,30 (13,10,2010), a seguito di specifica richiesta del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 23438 del 07.09.2010, giusta convocazione dell’Assessore alla Qualità del territorio con nota prot. n. 14146 del 11.10.2010, presso la sede dello stesso assessorato Regionale si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea “D3-D4”. Sono presenti:

.....”omissis”.....

La convocazione della Conferenza è stata richiesta dall’Amministrazione comunale nei termini di seguito testualmente riportati:

“” I Comune di Canosa di Puglia è dotato di PRG approvato con DGR n. 118/2005; con deliberazione n. 58 del 09.10.2006 il C.C. ha adottato, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale n. 56/1980, per la zona omogenea così come identificata nel vigente PRG come «D3 e D4», una variante allo strumento urbanistico con le seguenti precisazioni:

5. "Omissis.....";
6. ASSEGNARE, fatte salve le attività esistenti, alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" la nuova destinazione urbanistica "Parco territoriale (verde di rimboschimento)";
7. ASSOGGETTARE, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17 - comma 3 lettera m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
8. SPECIFICARE che per le aree nelle quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di bonifica ambientale di cui alle leggi regionali n. 15 e 37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

con deliberazione n. 2 del 12.01.2007 il C.C. ha approvato la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58 del 09.10.2006; con deliberazione n. 935 del 04.06.2010 la G.R. ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 la variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita "..... omissis ..... si ritiene che l'art. 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico".

con deliberazione n. 36 del 30.07.2009, il C.C. ha approvato definitivamente la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che la lettura del nuovo capoverso dell'art. 88 delle NTA, così come riformulato dalla prescrizione regionale e accolto dal Consiglio comunale, nella parte in cui dispone che "Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale, paesaggistico" è in contrasto con la volontà più volte espressa dal Consiglio comunale che nei richiamati deliberati (n. 58/2006 e n. 2/2007) per i quali la variante urbanistica deve applicarsi esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4», fatte salve le attività esistenti così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) per le quali continuano a vivere le NTA della ex «Zona D3 e D4»,

SI CHIEDE

indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale venga definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di



cui alle NTA. Dalla «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale.”“

Preliminarmente il Sindaco illustra la problematica in argomento, relativa sia agli aspetti urbanistici di carattere generale, sia agli aspetti di natura edilizia, questi ultimi riferiti alla presenza di impianti produttivi in attività, nonché agli aspetti paesaggistici.

L'Assessore Regionale rappresenta che l'odierna conferenza di servizi mira a chiarire i contenuti della prescrizione introdotta negli atti comunali in sede di approvazione della variante al PRG della Zona Omogenea «D3 - D4» che come riportato nella deliberazione di G.R. n.935 del 4 giugno 2009 riguarda espressamente la seguente fattispecie: "Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale -paesaggistico".

Precisa infine l'Assessore Regionale che in sede di conferenza di servizi non è possibile introdurre elementi innovativi rispetto a quanto determinato in merito alla variante in questione sia negli atti comunali che in quelli regionali.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle considerazioni prospettate dal Sindaco e dall'Assessore Regionale, la conferenza determina di aggiornare i propri lavori alla data del 2 novembre 2010 alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Canosa di Puglia, al fine di consentire all'U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti all'adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi.

Alle ore 12,00 si concludono i lavori dell'odierna conferenza di servizi".

Verbale del 2/11/2010

L'anno duemiladieci il giorno 2 novembre alle ore 13.00 (02.11.2010) a seguito di aggiornamento determinatosi in sede della precedente riunione del 13 ottobre u.s. presso la sede del Comune di Canosa, alla via Giovanni Falcone n. 134 si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea "D3-D4". Sono presenti:

..... "omissis".....

Introduce i lavori il Sindaco che ricorda che l'odierno aggiornamento dei lavori della Conferenza di servizi è stato richiesto dall'Amministrazione comunale al fine di consentire all'U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti all'adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi. Ancora lo stesso Sindaco fa rilevare che con la deliberazione n. 935/2009 la Giunta Regionale ha approvato la variante in questione con l'introduzione negli atti di prescrizioni relative alla riformulazione parziale dell'art. 88 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che di fatto hanno modificato la volontà espressa dal Consiglio comunale con l'atto consiliare n. 2 del 12 gennaio 2007.

A tal proposito evidenzia che, a norma dell'art. 16 della L.R. 56/1980, per detta modifica occorreva richiedere esplicitamente con il suddetto atto n. 935/2009 da parte della Giunta Regionale apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni al Consiglio Comunale di Canosa e ciò al fine di pervenire alla formazione della variante urbanistica in parola nel pieno rispetto del procedimento delineato dallo stesso art. 16 della L.R. 56/80, non rilevando tuttavia, per quanto innanzi, le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Canosa, con la deliberazione n. 36/2009, al di fuori del modulo procedimentale previsto dalla richiamata legge regionale.

Di conseguenza il Sindaco ritiene di richiedere alla Regione di voler rettificare la deliberazione di G.R. n.935/2009 in relazione a quanto innanzi prospettato.

Nel contempo ricorda l'oggetto della richiesta di conferenza di servizi tesa a confermare la volontà del

consiglio Comunale espressa con la deliberazione n. 2/2007 laddove vengono fatte salve le attività esistenti alla data di adozione della variante in questione.

Conseguentemente ritiene lo stesso Sindaco di richiedere alla Regione, in sede di rettifica della deliberazione n.935/2009, di voler altresì precisare la portata della prescrizione regionale ("Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico).

Chiede il Sindaco che sia definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. della «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale.

L'Assessore Barbanente ritiene in primis di condividere la richiesta del Sindaco per quanto attiene la rettifica della deliberazione di G.R. n. 935/2009 al fine di allineare la stessa delibera al modulo procedimentale previsto dalla L.R. 56/80 ovvero richiedendo al Consiglio Comunale di Canosa apposito provvedimento di recepimento e/o controdeduzioni alle modifiche introdotte nella variante in questione con la delibera G.R. n. 935/2009.

In ordine ai contenuti della variante l'Assessore Barbanente precisa che la stessa è riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5).

Per quanto riguarda la portata delle prescrizioni regionali attinenti la modifica dell'art. 88 delle NTA l'Assessore Barbanente precisa che la stessa prescrizione mira a tutelare le finalità della variante salvaguardando altresì le attività produttive esistenti nelle aree come individuate negli elaborati della variante alla data di adozione della variante stessa, non consentendo ampliamenti delle stesse attività nelle aree individuate a Parco Territoriale negli elaborati della variante.

Alle ore 16.30 si concludono i lavori dell'odierna conferenza di servizi".

Ancora, l'ing. Giordano rappresenta che con nota prot.n.8189 dell'1/08/2012 ha richiesto all'Amministrazione comunale di Canosa, per esigenze d'Ufficio, la documentazione grafica relativa alle Deliberazioni Consiliari n.58/2006 e n.2/2007 oggetto di provvedimento regionale n.935 del 4/06/2009.

In relazione a quanto innanzi - aggiunge l'ing. Giordano - che a seguito di chiarimenti forniti per le vie brevi al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia (che con propria nota n.22102 del 14/08/2012 aveva rilevato incongruenze nella predetta richiesta regionale), lo stesso Dirigente Comunale ha fornito quanto segue:

con nota prot.n.23436 del 31/08/2012

- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione
- Regolamento edilizio
- Tav. 1 Corografia

- Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto
- Tav. 3 Zonizzazione stralci stato di fatto
- Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto
- Tav. 5 Zonizzazione Stralcio progetto.

Detti elaborati riportano le dizioni “adottato con Deliberazione di C.C. n.58 del 9/10/2006” e “approvato con Deliberazione di C.C. n.36 del 30/07/2009”.

Con nota prot. n.24463 del 12/09/2012:

- Tav. 1 Corografia
- Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto
- Tav. 3 Zonizzazione stralci stato di fatto
- Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto
- Tav. 5 Zonizzazione Stralcio progetto.

Detti elaborati riportano le dizioni “adottata con Deliberazione di C.C. n.58 del 9/10/2006” e “approvato con Deliberazione di C.C. n.2 del 12/01/2007”.

Prende la parola, su invito del Sindaco, il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Canosa che introduce l'argomento:

- Il P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia individuava diverse aree produttive da sottoporre a PIP ed in particolare in contrada Tufarelle le ZONE PRODUTTIVE: D3 e D4, la zonizzazione delle quali riportata nella tav. P4BIS, comprende le maglie a destinazione omogenea D3 e D4, il reticolo viario, le aree a standard di livello superiore (Autoporto), la Zona a Verde di Rimboschimento, le attività produttive esistenti ed espressamente discariche in esercizio, impianto di trattamento reflui, cava in attività;
- con Deliberazione di C.C. n. 58 del 09 Ottobre 2006 il Comune di Canosa di Puglia ha adottato e successivamente approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 12 Gennaio 2007, ai sensi dell'art.16 della L.R.56/80, la variante denominata variante al PRG zone produttive D3-D4.
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 935 del 04/06/2009, ha approvato con prescrizioni la variante in argomento, ed in particolare tale provvedimento testualmente recita:

“Nel merito della variante proposta, considerato l'elevato valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità, si ritiene di condividere la variante urbanistica proposta consistente nella destinazione urbanistica dell'area denominata Tufarelle, in quanto tendente alla valorizzazione, al recupero e conseguente tutela di un ambito territoriale di pregio ambientale. In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del Parco quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali e impianto di trattamento acque reflue, si ritiene che all'art 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

“Il Parco Territoriale di Tufarelle comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico”.

Il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Canosa evidenzia che per attività esistenti si intendono quelle unicamente presenti nella zona: cava in attività ovvero discariche in esercizio.

Il Comune di Canosa di Puglia con Deliberazione n. 36 del 30/07/2009, recependo le prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 935/2009, approvava in via definitiva la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle, apportando le sopra citate modifiche prescritte all'art. 88 delle NTA.

Interviene l'ing. Nicola Giordano che rileva in primis come la variante adottata dal Consiglio Comunale

con Delibera di C.C. n.58/2006 e n.2/2007, non riguarda solo le zone omogenee D3 e D4 del vigente PRG, ma un coacervo di aree come rilevato, peraltro, anche dal dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Canosa.

Rileva ancora l'ing. Giordano, sulla scorta degli elaborati trasmessi con le citate note comunali (prot.n.23436 del 31/08/2012 e prot. n.24463 del 12/09/2012) discrasie tra le tavole oggetto dei provvedimenti consiliari n.58/2006 e n.2/2007 e precisamente tra l'elaborato "Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto" e l'elaborato "Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto"; ciò con riferimento alla indicazione ovvero alla retinatura delle aree indicate come Parco Territoriale Tufarelle. Detta discrasia riguarda la porzione di territorio delle aree interessate dal Parco che nella "Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto" risulta maggiore di quella indicata nella "Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto".

Ancora rileva come la "Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto" ricomprende nel perimetro del Parco anche le attività esistenti con esclusione della cosiddetta "cava in attività" posta a confine con il comune di Minervino Murge; viceversa nella "Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto" tutte le attività esistenti non vengono interessate dal retino relativo al Parco Territoriale.

Rileva infine che ad esito della Deliberazione di Giunta Regionale n.935/2009, gli elaborati grafici approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.36 del 30/07/2009 sono gli stessi di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 58/2006 e n. 2/2007.

Il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Canosa, nel confermare quanto rilevato dall'ing. Giordano, rappresenta che con nota del 26/07/2012 prot. n. 20825, inviata per conoscenza al Servizio Urbanistica della Regione Puglia, erano state già rilevate delle discordanze relative alla perimetrazione del Parco Tufarelle che richiedono una verifica puntuale ed un allineamento tra gli elaborati progettuali ed il deliberato consiliare di cui alla D.C.C. n. 36/2009.

Interviene l'Assessore Barbanente che richiama il tenore delle prescrizioni introdotte d'Ufficio dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.935/2009, in sede di approvazione della variante, ovvero:

- devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse;
- deve essere realizzato il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco;
- deve essere realizzata la bonifica dei siti inquinati;
- le attività esistenti non possono essere oggetto di ampliamento (cave dismesse, discariche in esercizio, impianto di trattamento reflui);
- non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave;
- non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico.

Da quanto innanzi emerge chiaramente la volontà dell'Amministrazione Regionale di riqualificare la parte di territorio in questione, gravata nel tempo da diverse attività ad elevato impatto ambientale e paesaggistico, in coerenza con la previsione in detta parte di territorio di un Parco Territoriale. L'Assessore, pur prendendo atto delle discrasie sopra evidenziate che non consentono una univoca lettura della perimetrazione come definita negli elaborati agli atti d'Ufficio, ritiene che la stessa comprenda la totalità delle aree costituite da: maglie a destinazione omogenea D3 e D4 di PRG, reticolo viario, aree a standard di livello superiore (Autoporto), Zona a Verde di Rimboschimento, attività produttive esistenti. Questo in ragione del fatto che ove si limitasse l'area destinata a parco a quella risultante dalla sovrapposizione delle zone D3-D4 di cui all'elaborato P4BIS del PRG vigente e dell'area tipizzata "verde di rimboschimento (parco territoriale)" nelle tavole di progetto della variante (Tav.4 e Tav.5), questa risulterebbe priva di aree contenenti le attività estrattive dismesse o in esercizio e gli impianti la cui riqualificazione è prevista dall'art.88 delle NTA della variante introdotta d'Ufficio con

D.G.R. n.935/2009.

Gli stessi elaborati grafici della variante dimostrano che, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Canosa nelle riunioni del 13 ottobre - 2 novembre 2010, la variante in questione non è limitata solo alle zone omogenee D3 e D4 del PRG vigente di Canosa.

Agli esiti di quanto sino ad ora condiviso, l'Assessore Barbanente rimarca che spetta al Comune, in qualità di "Amministrazione attiva", l'armonizzazione tra gli elaborati progettuali in relazione alle discordanze rilevate e l'allineamento tra gli stessi elaborati progettuali e le prescrizioni regionali di cui alla Delibera n. 935/2009.

Ad esito delle determinazioni comunali si provvederà per gli adempimenti di competenza regionale. Si da atto infine che il Comune ha già recepito le prescrizioni richiamate nella D.G.R. n.935/2009 approvando la stessa senza rilievi con Delibera di C.C. n.36/2009.

Tanto è condiviso dal Sindaco di Canosa che assicura i provvedimenti comunali di propria competenza. Alle ore 13.00 si concludono i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi".

In relazione a quanto determinato in sede di Conferenza di Servizi del 20/12/2012, con nota prot.n.5562 del 9/5/2013 il Comune di Canosa di Puglia ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 14/03/2013 avente ad oggetto: "Presenza d'atto verbale di Conferenza di Servizi del 20.12.2012 ed armonizzazione elaborati grafici progettuali allegati alla variante di P.R.G. per la destinazione a Parco della Zona D3-D4 in contrada Tufarelle, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.36/2009. Legge Regionale n.56/80".

Gli elaborati grafici allegati e parte integrante della Deliberazione di C.C.n.8/2013 sono i seguenti:

- Tav. 4bis "Zonizzazione Generale - Progetto"
- Tav. 5bis "Zonizzazione Stralcio - Progetto".

In detta deliberazione il Consiglio Comunale si è testualmente determinato nei termini di seguito riportati:

1. "di approvare quanto in narrativa riportato;
2. di prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2012, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere, in attuazione dello stesso Verbale alla armonizzazione tra gli elaborati grafici progettuali in relazione alle discordanze rilevate ed all'allineamento tra gli stessi elaborati progettuali allegati alla Deliberazione di C.C. n.36/2009 con le prescrizioni regionali di cui alla Delibera di G.R. n.935/2009, così come riportati nella Tav.4bis "Zonizzazione Generale - Progetto" e nella Tav. 5bis "Zonizzazione Stralcio - Progetto" anch'esse allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto, espressamente, che la presente Deliberazione non costituisce variante alla Deliberazione di C.C. n.36/2009, in quanto, come rilevato dalla Regione Puglia nel Verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2012, "il Comune di Canosa di Puglia ha già recepito le prescrizioni richiamate nella D.G.R. n.935/2009 approvando la stessa senza rilievi con Delibera C.C. n.36/2009", e quindi costituisce mero atto di armonizzazione degli elaborati grafici progettuali";
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia, per i consequenziali provvedimenti di competenza".

Sulla scorta di quanto innanzi complessivamente rappresentato, si propone alla Giunta:

- di prendere atto dei Verbali della Conferenza di Servizi del 13/10/, 2/11/2012 e 20/12/2012 e della Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 14/03/2013 relativa all'armonizzazione degli elaborati grafici progettuali allegati alla variante al PRG per la destinazione a Parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle, nei termini dei chiarimenti prospettati esaurientemente durante la Conferenza di Servizi giusta verbali sopra riportati;
- di confermare la Deliberazione di G.R. n.935/2009 avente ad oggetto: "Comune di Canosa di Puglia (BA). Variante al PRG per la destinazione a parco della zona D3-D4 in Contrada Tufarelle" con le precisazioni inerenti la armonizzazione degli elaborati grafici relativi alle aree interessate dalla variante

stessa, così come evidenziate nelle Conferenze di Servizi del 13.10 e 2.11/2010 e del 20.12.2012 e riportate negli elaborati grafici parte integrante della Deliberazione del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia n.8/2013””””.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI PRENDERE ATTO del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/10 e 2/11/2010 e del 20/12/2012 e della Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 14/03/2013 relativa all'armonizzazione degli elaborati grafici progettuali allegati alla variante al PRG per la destinazione a Parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle, nei termini dei chiarimenti prospettati durante la Conferenza di Servizi giusta verbali sopra riportati che qui per economia espositiva devono ritenersi integralmente trascritti;

DI CONFERMARE la Deliberazione di G.R. n.935/2009 avente ad oggetto: "Comune di Canosa di Puglia (BA). Variante al PRG per la destinazione a parco della zona D3-D4 in Contrada Tufarelle" con le precisazioni inerenti la armonizzazione degli elaborati grafici relativi alle aree interessate dalla variante stessa, così come evidenziate nelle Conferenze di Servizi del 13.10 e 2.11/2010 e 20.12.2012, i cui verbali per economia espositiva devono ritenersi qui integralmente trascritti; il tutto riportato negli elaborati grafici parte integrante della Deliberazione del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia n.8/2013;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---